

ART. 1

ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI INDIGENTI

Il Comune di Orio Canavese in relazione a quanto sancisce l'art. 32 della Costituzione ed in attuazione della normativa vigente nonché al fine di soddisfare un'esigenza primaria, quale la tutela della salute, promuove e favorisce l'assistenza economica per il settore sanitario e farmaceutico ai cittadini indigenti residenti.

ART. 2

CRITERI E LIMITI PER L'ASSEGNAZIONE

Al fine di soddisfare un'esigenza primaria, quale la tutela della salute di una fascia di popolazione tra le più esposte a bisogno, sono adottati i seguenti criteri e limiti per l'assegnazione:

- L'assistenza sarà riservata esclusivamente ai casi realmente bisognosi e documentabili.
- L'assistenza concerne i minori in affidamento eterofamiliare o soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni su dichiarazione circostanziata del Servizio Socio-Assistenziale.
- L'assistenza concerne inoltre le persone con reddito di importo modesto che abbiano oggettive e documentabili difficoltà a sostenere l'onere della spesa di partecipazione sanitaria.
- A tal fine si individua come parametro massimo per ottenere l'esenzione i limiti di reddito di cui all'art. 3.

Sono motivi di esclusione:

- essere proprietari di beni immobili, (salvo il caso di alloggio abitato dal nucleo) e di beni mobili registrati (es. auto) che non siano strumento di lavoro;
- avere parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedere (a tale scopo vengono considerati il coniuge, i figli, i genitori);

- esercitare, da parte di qualcuno dei componenti il nucleo familiare, una attività autonoma in campo imprenditoriale, professionale artigianale e commerciale.
- Sarà preso in considerazione altresì ogni specifico elemento che confermi od escluda l'effettivo stato di indigenza.
- Potrà concedersi l'esenzione nei soli casi certi, dimostrati dalla documentazione esibita dal richiedente o da altri elementi a conoscenza dell'Ente, in relazione ad altri tipi di interventi assistenziali, senza ulteriori accertamenti. Negli altri casi, saranno indispensabili ulteriori accertamenti socio-economici, anche mediante l'intervento del Servizio Sociale integrato da altre strutture (Polizia urbana e di Finanza).

ART. 3

REDDITI

Si individua come limite massimo di reddito complessivo annuo per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket la cifra di f. 5.739.500. A tale somma può essere aggiunta la cifra massima di f. 500.000 di reddito annuo per ogni altra persona facente parte dello stesso nucleo familiare.

ART. 4

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Nel rispetto dell'art. 5 comma 7° della legge 29/12/1990 n. 407 il Comune rilascia specifico documento attestante il diritto all'esenzione da parte del cittadino residente indigente:

- in detto documento oltre i dati anagrafici sarà contenuto il numero di esenzione attribuito secondo le modalità già dettate dal Ministero dell'Interno con circolare 25/7/1988 n. 20/88. Al numero seguirà l'apposizione della lettera I (soggetto indigente).

- Il numero di esenzione è fondamentale ai fini della richiesta del rimborso all'Ente delle somme relative al ticket sui farmaci e sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, non versato e quindi non incassato dal S.S.N.

Il Comune provvederà al rimborso alla competente U.S.S.L. delle spese di assistenza farmaceutica e specialistica in base alle direttive di cui alla circolare 18/SAN del Sig. Presidente della Giunta Regionale in data 16/10/1991 e delle successive emanande.

- Sarà in ogni caso necessario produrre al competente Ufficio Comunale una pezza di garanzia di quanto dovuto.

ART. 5

COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI

E' istituita la Commissione per l'assistenza sanitaria e farmaceutica sugli indigenti nominata con atto deliberativo della Giunta Comunale e così composta:

- 1) Il Sindaco o suo delegato - membro di diritto
- 2) Il Presidente IPAB Asilo Maria Ausiliatrice o suo delegato
- 3) Un Assessore
- 4) n. 2 (due) esperti per l'assistenza sanitaria e servizi socio-assistenziali di cui uno proposto dalla minoranza consiliare.

La Commissione ha durata pari a quella del Consiglio Comunale e decide a maggioranza dei voti dei presenti purchè questi ultimi siano almeno pari a quattro.

ART. 6

PREDISPOSIZIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO

In sede di predisposizione del Bilancio la Giunta Comunale determina annualmente il limite generale massimo di spesa che l'Amministrazione intende destinare alla copertura del servizio di assistenza sanitaria indigenti. Detto limite sarà modificabile successivamente, nella competente sede consiliare, purchè sia garantita la copertura finanziaria.

ART. 7

Subito dopo l'approvazione del Bilancio, il Sindaco dovrà disporre per la redazione di un avviso affisso all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici sede di spazi di affissione riservati agli atti del Comune.